



COMUNE DI ZOPPOLA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DI IMPIANTI
FISSI DI TELEFONIA MOBILE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 07.04.2004



SOMMARIO

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	PAG.
3	
ART. 2. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	PAG.
3	
ART. 3. COORDINAMENTO DELLE INSTALLAZIONI	PAG.
3	
ART. 4. ZONE DI RISPETTO.....	PAG.
4	
ART. 5. VIGILANZA E CONTROLLI.....	PAG. 4
ART. 6. DOCUMENTAZIONE E TERMINI PROCEDURALI.....	PAG.
4	
ART. 7. PARAMETRI DI EMISSIONE.....	PAG.
5	
ART. 8. CAMPAGNA DI MISURAZIONE DI CONFORMITA'.....	PAG.
5	
ART. 9. IMPIANTI ESISTENTI.....	PAG. 6
ART. 10. ONERI FINANZIARI SUI PARERI E MISURAZIONI DI CONFORMITÀ	PAG.
6	
ART. 11. CONVENZIONE.....	PAG. 6
ART. 12. RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE	PAG. 6
ART. 13. NORME COMPATIBILI.....	PAG. 7
ART. 14 APPLICAZIONE.....	PAG. 7



Art. 1 - oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i procedimenti e le richieste di installazione e modifica nel territorio del Comune di Zoppola degli impianti fissi di telefonia mobile (di seguito denominati "impianti") di cui ai commi 23, 24 e 25 dell'art. 6 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - provvedimento di concessione

L'installazione e/o la modifica degli impianti deve essere preceduta dal rilascio da parte del Comune della concessione edilizia previo parere della Commissione edilizia comunale e degli Organi statali e regionali competenti in materia secondo le norme statali e regionali vigenti.

Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l'impatto ambientale degli impianti, rilascia la concessione edilizia previa:

- verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;*
- acquisizione del parere dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi sanitari;*
- verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa.*

Art. 3 - coordinamento delle installazioni

Il Comune razionalizza e coordina le domande presentate dai Gestori con le modalità previste dalle norme nazionali e regionali al fine di definire un quadro complessivo delle installazioni sul territorio per consentire la valutazione integrata in base ai principi di:

- minimizzazione dei rischi derivanti dalle fonti di inquinamento elettromagnetico anche in relazione agli aspetti di carattere sanitario;*
- minore impatto sul territorio e soluzione estetico-progettuale innovativa e di pregio.*

Per suddette finalità il Comune potrà concordare soluzioni in conformità a progetti innovativi che prevedano:

- massima condivisibilità degli impianti e dei diversi Gestori in un'unica struttura;*



- *riqualificazione ambientale della zona circostante gli interventi attraverso la qualità architettonica e paesaggistica degli impianti e tale riqualificazione potrà prevedere anche la realizzazione di opere di urbanizzazione o impiantistiche di interesse generale;*
- *il posizionamento degli impianti dovrà avvenire preferibilmente su proprietà pubbliche comunali per l'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia.*

Art. 4 - zone di rispetto

L'installazione di impianti fissi di telefonia mobile, oltre che in ogni caso individuato per legge, non è ammessa:

- *nelle zone omogenee di p.r.g.c. destinate ad attrezzature scolastiche di ogni ordine e grado;*
- *nelle zone omogenee di p.r.g.c. destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali;*
- *nelle zone omogenee di p.r.g.c. destinate a parchi cittadini esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici;*
- *nelle aree di tutela ambientale.*

Art. 5 - vigilanza e controlli

E' facoltà del Comune chiedere agli Enti ed Organi competenti controlli a campione.

A maggiore tutela della salute il Comune potrà richiedere al Concessionario:

- *misurazioni simulate e/o confronto con situazioni preesistenti;*
- *individuazione di soluzioni alternative di localizzazione;*
- *dotazione, qualora esistente, per ogni installazione di strumento tecnico che sia in grado di disattivare l'impianto, qualora il valore soglia fosse superato.*

Art. 6 - documentazione e termini procedurali

Il termine per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia indicata all'art. 2 è fissato in novanta giorni a decorrere dalla data di assunzione al protocollo comunale della richiesta.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- *relazione sulle attività e/o servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti nelle aree limitrofe alle infrastrutture in progetto. La relazione dovrà indicare anche la tipologia di attività ed i potenziali effetti indesiderati causabili e l'esistenza, la localizzazione degli impianti esistenti nei territori comunali limitrofi per una fascia di almeno cinquecento metri;*
- *individuazione planimetrica, estesa anche ai territori comunali limitrofi, in scala opportuna, degli immobili, attrezzature ed infrastrutture utilizzati da tali eventuali attività, con indicazione del programma territoriale dei siti delle ditte concessionarie;*



- relazione sugli accorgimenti ed interventi previsti al fine di mitigare gli eventuali effetti indesiderati, comprensiva dell'indicazione delle operazioni di manutenzione necessarie a mantenere l'efficienza nel tempo corredata da asseverazione di un tecnico specialistico sulla loro reale efficacia;

- relazione tecnica contenente:

- le caratteristiche dell'impianto;
- l'altezza dal suolo del centro elettrico;
- il numero di elementi trasmettitori;
- il loro orientamento;
- le caratteristiche meccaniche e/o elettriche;
- il guadagno d'antenna;
- la potenza al connettore;
- i diagrammi di radiazione verticale e orizzontale caratteristici delle antenne utilizzate dall'impianto anche in funzione del tempo, per specificare le radiazioni nelle diverse ore della giornata
- esatte frequenze utilizzate ovvero le gamme di frequenza sufficientemente definite per poter identificare in qualsiasi momento i segnali relativi all'impianto;
- certificazione di rispetto delle norme CEI-CE e delle normative e leggi inerenti in particolare la sicurezza, i criteri costruttivi, la prevenzione incendi;
- e ogni altra informazione sull'impianto in progetto necessaria per ottemperare al rilascio dei pareri previsti e dell'atto autorizzatorio, nel rispetto della normativa vigente;

- verbale riportante l'assenso dell'assemblea condominiale qualora il sito dovesse essere individuato in uno stabile condominiale;

- dichiarazione attestante che la scelta del sito per l'installazione è la più favorevole fra le scelte possibili compatibilmente con le esigenze del servizio fornito, verificando la possibilità di installare impianto plurimo a bassa emissione rispetto a quanto previsto dalla norma;

- documentazione fotografica dell'area, dell'intorno e dei punti significativi.

I tempi stabiliti per la conclusione del suindicato procedimento sono sospesi a decorrere dalla data di richiesta dei pareri obbligatori rilasciati da Organi od Enti esterni al Comune statali o regionali competenti in materia secondo le norme statali e regionali vigenti.

La mancanza o carenza della documentazione richiesta, che deve essere comunicata al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, sospende i termini del procedimento.

Art. 7 - parametri di emissione

Gli impianti dovranno rispettare i limiti di emissione stabiliti dal decreto del Ministro dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" e dagli altri atti normativi e circolari emessi dagli Organi competenti in materia.



Art. 8 - campagna di misurazioni di conformità

Entro centoventi giorni dall'attivazione dell'impianto dovrà essere effettuata a cura del concessionario una campagna di misure nei siti indicati negli elaborati di progetto previsti al precedente art. 6 e negli altri siti eventualmente indicati dal Comune per verificare la conformità dei valori dei campi elettromagnetici di progetto rispetto a quelli reali e confermare, pertanto, il rispetto del D.M. n. 381/98 come richiesto dall'art. 7 del presente regolamento.

La campagna di misure suindicata sarà ripetuta con cadenza semestrale a cura e spese del Concessionario. Le misurazioni devono essere effettuate dall'ARPA o da Agenzia ad essa equivalente.

Nelle relazioni riguardanti le misurazioni delle emissioni deve obbligatoriamente essere riportata bene in chiaro l'attestazione di taratura degli strumenti utilizzati, attestazione costituita da numero, data e codice di taratura.

I dati delle misurazioni dovranno essere trasmessi agli Organi competenti per la valutazione del rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Qualora tali limiti non fossero rispettati il Comune emetterà il provvedimento di sospensione, chiusura, modificazione o rimozione dell'impianto.

I concessionari devono tenere costantemente informato e giustificare tecnicamente il Comune di qualsiasi variazione venga apportata sia alla rete complessiva sia ai singoli impianti.

Art. 9 - impianti esistenti

Gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con esso in contrasto non potranno essere rinnovati o sostituiti ma dovranno alla scadenza essere smantellati ed eventualmente ricollocati in siti idonei secondo la normativa vigente.

Art. 10 - oneri finanziari sui pareri e misurazioni di conformità

Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri obbligatori degli Organi statali e regionali competenti in materia sono a carico del richiedente l'installazione o la modifica degli impianti.

Gli oneri relativi alla campagna delle misurazioni di controllo sono a carico del richiedente la concessione.

Art 11 - convenzione

Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario sarà regolato da apposita convenzione onerosa, da approvarsi dalla Giunta Comunale.



Art. 12 - responsabilità e inadempienze

Nel caso di superamento dei limiti previsti dalle norme di legge o di violazione delle disposizioni del presente regolamento e della convenzione stipulata la responsabilità è a carico dei concessionari dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Oltre alle sanzioni già indicate dalle norme statali e regionali ed al provvedimento di disattivazione dell'impianto di cui al precedente articolo 8) è prevista per il superamento anche temporaneo dei limiti di legge una sanzione amministrativa di diecimila euro per ogni singola violazione.

Per l'installazione di un nuovo impianto o la modifica di un impianto esistente senza il relativo provvedimento di approvazione è prevista una sanzione amministrativa di trentamila euro.

Detti importi sono soggetti ad aggiornamento annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13 - norme compatibili

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali.

Le norme statali o regionali che impongono limiti di carattere procedurale o sostanziale più cautelativi hanno prevalenza rispetto a quelle contenute nel presente regolamento.

Sono direttamente applicabili le disposizioni contenute in atti normativi o circolari emanate dall'Agenzia regionale protezione ambiente, dall'Azienda servizi sanitari e dagli altri Organi statali o regionali competenti in materia.

Art. 14 - applicazione

Il Regolamento si applica anche in tutti i casi di installazione di impianti su aree di proprietà privata.